

Studio Legale Defilippi & Associati
Associazione Professionale

Vicolo dei Mulini n. 6, 43121 Parma Tel: 0521.238822 Fax: 0521.238866
C.so di Porta Vittoria n. 54, 20122 Milano Tel: 02.54122153 Fax: 02.54139049
Via S. Ferrari n. 4, 19124 La Spezia Tel: 0187.518833 Fax: 0187.575012
avvdefilippi@libero.it claudio.defilippi@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI URBINO

- SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE -

All'Ill.mo Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3 e successive modifiche:

ISTANZA DI NOMINA ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
ARTICOLO 15, COMMA 9, LEGGE N. 3 DEL 27 GENNAIO 2012

La società “**DIESSE COSTRUZIONI s.r.l.**”, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Duranti Stefano, con sede in Fermignano (PU), Via Ugo Foscolo n. 42, P.I.: 01373940418, rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto, disgiuntamente e congiuntamente dall'Avv. Claudio Defilippi del Foro di Milano (C.F. DFLCLD68L23E463J) e dall'Avv. Lorenza Squeri del Foro di Parma (C.F. SQRLNZ76D41B042H) entrambi appartenenti all'Associazione professionale “*Studio Legale Defilippi & Associati*” ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Parma (PR), Vicolo dei Mulini n. 6, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 0521/238866 e/o agli indirizzi pec:claudio.defilippi@milano.pecavvocati.it; avv.lorenza.squeri@pec.it

PREMESSO CHE

- la situazione patrimoniale della **DIESSE COSTRUZIONI s.r.l.**, attualmente presenta una situazione di crisi con un costante *trend* negativo, data l'impossibilità ad adempiere a tutti i pagamenti e a tutte le obbligazioni previste nei confronti dei creditori;

-l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, ovvero “*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni*”;

- STATO PASSIVO:

--- più specificatamente, la società odierna istante, non è in grado di onorare le esposizioni debitorie maturate nei confronti di svariati Istituti di credito:

Studio Legale Defilippi & Associati
Associazione Professionale

Vicolo dei Mulini n. 6, 43121 Parma Tel: 0521.238822 Fax: 0521.238866
C.so di Porta Vittoria n. 54, 20122 Milano Tel: 02.54122153 Fax: 02.54139049
Via S. Ferrari n. 4, 19124 La Spezia Tel: 0187.518833 Fax: 0187.575012
avdefilippi@libero.it claudio.defilippi@milano.pecavvocati.it

I) nei confronti di **Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – società cooperativa a responsabilità limitata**, quale garante della società **Costruzioni & Restauri s.r.l.**, per i seguenti debiti:

- per euro 30.002,02 quale saldo debitore del conto corrente n. 01/152/827;
 - per euro 2.160,55 quale saldo debitore del conto corrente n. 01/152/382177, contratto di credito in conto corrente per apertura di credito di € 5.000,00;
 - per euro 64.296,64 quale saldo debitore del conto corrente n. 01/152/382176, contratto di credito in conto corrente per apertura di credito di € 63.000,00;
 - per euro 33.808,19 quale saldo debitore del conto corrente n. 01/152/382168, contratto di credito in conto corrente per apertura di credito di € 56.800,00;
 - per euro 10.484,95 per saldo residuo mutuo chirografario n. 06/152/90064832;
 - quale datrice d'ipoteca per mutuo ipotecario, di cui residuano euro 40.000,00, concesso, per iniziali euro 100.000,00, alla società **Costruzioni & Restauri s.r.l.**, con contratto sottoscritto in data 19.06.2007, per atto del notaio Mancini (**doc. n. 1**);
- per un importo complessivo pari euro **180.752,35**.

II) nei confronti di **Veneto Banca**, quale garante della **Costruzioni & Restauri s.r.l.**, per il debito derivante da anticipo fatture e scoperto di conto corrente per complessivi euro **38.093,85** (cfr. raccomandata a.r. della Veneto Banca del 03.11.2015, **doc. n. 2**);

- a fronte delle esposizioni debitorie tutte come sopra meglio documentate, si contrappone una situazione reddituale dell'odierna istante totalmente inadeguata ed insufficiente, producendosi, a tal fine, il bilancio di verifica relativo alle annualità 2012 (**doc. n. 3**), 2013 (**doc. n. 4**), 2014 (**doc. n. 5**) e bilancio provvisorio aggiornato al 30.09.2015 (**doc. n. 6**, attestante lo stato economico dell'istante (vendite/acquisti relativi alle medesime annualità);

- **STATO ATTIVO:**

--- in merito al presente capitolato si precisa che l'odierna ricorrente è titolare di un patrimonio immobiliare, che consta delle unità immobiliari, così censite presso il Catasto Fabbricati del Comune di Fermignano (cfr. visure catastali, **doc. n. 7**):

- foglio 33, p.lla 258, sub 8, cat C/6, classe 1, consistenza 46 mq, R.C. euro 71,27;

Studio Legale Defilippi & Associati

Associazione Professionale

Vicolo dei Mulini n. 6, 43121 Parma Tel: 0521.238822 Fax: 0521.238866
C.so di Porta Vittoria n. 54, 20122 Milano Tel: 02.54122153 Fax: 02.54139049
Via S. Ferrari n. 4, 19124 La Spezia Tel: 0187.518833 Fax: 0187.575012
avdefilippi@libero.it claudio.defilippi@milano.pccavvocati.it

- foglio 33, p.lla 258, sub 9, cat A/2, classe 1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 125 mq, R.C. euro 125 mq;
- foglio 33, p.lla 275, sub 4, cat A/2, classe 1, consistenza 5 vani, superficie catastale 115 mq, R.C. euro 242,73;
- foglio 33, p.lla 275, sub 9, cat C/6, classe 1, consistenza 49 mq, superficie catastale 51 mq, R.C. euro 75,92.
- l'istante, al fine di porre rimedio a questa situazione di sovraindebitamento, ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla Sezione I, Capo II della legge 27-01-2012 n. 3 e successive modifiche, ovvero della facoltà consentita al debitore di concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla citata legge, in ragione dell'urgenza e con le finalità di evitare il consolidamento di cause di prelazione e di azioni esecutive e cautelari eventualmente promosse dai creditori sui beni inerenti alla produzione;
- la composizione delle crisi da sovraindebitamento è una procedura concorsuale avente lo scopo di "porre rimedio" alle situazioni di sovraindebitamento non soggette, né assoggettabili, alle altre procedure concorsuali, come si evince dal disposto dell'art. 6 della legge n. 3/2012;
- tale procedura ha carattere "volontario", in quanto prende l'avvio da un'apposita istanza del debitore che si trovi nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni e che intenda porvi rimedio approfittando dei vantaggi derivanti dal fatto che il procedimento abbia natura concorsuale;
- **il ricorso a tale procedimento impedisce, infatti, ai creditori di esperire azioni cautelari o esecutive individuali e sospende, altresì, il corso degli interessi convenzionali o legali;**
- **il divieto di cui sopra è previsto esplicitamente dall'art. 10 comma 2 lettera c) della legge n.3/2012 che dispone: *"sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili"*;**

Studio Legale Defilippi & Associati
Associazione Professionale

Vicolo dei Mulini n. 6, 43121 Parma Tel: 0521.238822 Fax: 0521.238866
C.so di Porta Vittoria n. 54, 20122 Milano Tel: 02.54122153 Fax: 02.54139049
Via S. Ferrari n. 4, 19124 La Spezia Tel: 0187.518833 Fax: 0187.575012
avdefilippi@libero.it claudio.defilippi@milano.pecavvocati.it

- la nullità delle azioni esecutive individuali è prevista anche in fase di trattative con i creditori e nella fase di predisposizione del piano di ristrutturazione del debito data e ciò in forza dell'introduzione e della sopravvivenza fino ad oggi dell'art.182 bis. Comma 5 e 6 L.F., nonché degli articoli 6, 7 c.2 bis in tema di sovraindebitamento:

- a convalidare l'assunto di cui sopra anche la previsione normativa dell'art. 12-bis, comma 2, l. 3/2012, che disciplina la possibilità per il Giudice di disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata, già in corso, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo;

- **quanto detto trova conferma anche nella esigua giurisprudenza riscontrabile, vista la recentissima entrata in vigore della legge *de qua*, Decreto emesso il 10 Gennaio 2014 dalla Corte d'Appello di Bologna- Sezione III Civile, Camera di Consiglio e provvedimento n.4611/14 emesso in data 14 Maggio dal Giudice Dott.ssa Russo del Tribunale di Modena – Secondo Sezione Civile - provvedimento n. 7838/14 emesso in data 08/08/2014 dal Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Modena, Dott.ssa D'Orazi, provvedimento n.8407/14 emesso in data 26 Settembre 2014 dal Giudice Dott.ssa Russo del Tribunale di Modena e provvedimento n.9307/14 emesso in data 24 Ottobre 2014 dal Giudice Dott.ssa Russo del Tribunale di Modena – Secondo Sezione Civile ;**

- altresi, si veda il recente provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, sezione volontaria giurisdizione, in persona del G.D., dr. Di Nosse, con cui veniva omologato il piano del consumatore presentato, a mezzo dello scrivente legale, dalla parte istante, nell'ambito del correlato procedimento di sovraindebitamento iscritto al numero 1560/20415 di r.g. v.g. (doc. n. 8).

In particolare, nel predetto provvedimento, il G.D. del Tribunale fallimentare di Napoli disponeva che a fronte di un credito ipotecario per euro 249.755,61, considerato che il valore di mercato attribuibile al bene immobile sottoposto ad ipoteca era di euro 125.000,00, è stata di conseguenza “*identificata la somma dovuta come passivo per il debito privilegiato della Banca in € 125.000,00 ...*” da parte del soggetto istante.

Inoltre, il Tribunale fallimentare di Napoli, consentiva l'istante di corrispondere il

Studio Legale Defilippi & Associati

Associazione Professionale

Vicolo dei Mulini n. 6, 43121 Parma Tel: 0521.238822 Fax: 0521.238866
C.so di Porta Vittoria n. 54, 20122 Milano Tel: 02.54122153 Fax: 02.54139049
Via S. Ferrari n. 4, 19124 La Spezia Tel: 0187.518833 Fax: 0187.575012
avvdefilippi@libero.it claudio.defilippi@milano.pccavvocati.it

predetto importo mediante un piano di ripianamento di 18 anni.

Pertanto, con la presente istanza, si invita l'Ill.mo giudice adito ad ammettere un piano di pagamento speculare a quello di cui al richiamato procedimento:

- la menzionata legge ha configurato un istituto di nuovo conio che riecheggia, nella filosofia e nella disciplina, gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 182-bis legge fall. e i piani di risanamento della esposizione debitoria dell'impresa ex art. 67, terzo comma, lett. d) della stessa legge costruita sulla falsariga del concordato preventivo con *cessio bonorum*;
- la sua introduzione rivela, inoltre, come il legislatore lo abbia eletto innanzitutto a strumento di prevenzione del ricorso al mercato dell'usura, ma non vi è dubbio, se si guarda con senso critico alla *ratio legis* del testo normativo di cui trattasi, che lo stesso vanti ambizioni applicative ben più ampie – soprattutto in tempo di crisi economica e finanziaria - e persegua altresì l'obiettivo di salvaguardare le piccole-medio imprese che costituiscono il tessuto produttivo dello Stato Italiano, nonchè abbattere la conflittualità giudiziaria sul debito;
- competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, a decidere della presente istanza, è il Tribunale di Urbino, nel cui circondario l'istante ha residenza;
- risulta necessaria la nomina di un professionista, commercialista, che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti della legge legge 27/01/2012 n. 3 e successive modifiche, l'istante **DIESSE COSTRUZIONI s.r.l.**, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Duranti Stefano, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, **chiede** come previsto dall'art. 15, comma 9, della Legge n. 3/2012, la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge e, a tal fine,

espone sinteticamente

1. Il presupposto oggettivo: nozione di sovraindebitamento

La novella introdotta recentemente lo definisce come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La “situazione” di cui all'art. 6 presuppone la necessità di una condizione

Studio Legale Defilippi & Associati
Associazione Professionale

Vicolo dei Mulini n. 6, 43121 Parma Tel: 0521.238822 Fax: 0521.238866
C.so di Porta Vittoria n. 54, 20122 Milano Tel: 02.54122153 Fax: 02.54139049
Via S. Ferrari n. 4, 19124 La Spezia Tel: 0187.518833 Fax: 0187.575012
avvdefilippi@libero.it claudio.defilippi@milano.pecavvocati.it

obiettiva, uno *status* che riguarda il complesso dei rapporti giuridici che sia caratterizzato da un “perdurante squilibrio” tra debiti e l’attivo, in un’ottica liquidatoria.

La nuova formulazione sembra porre in rapporto di causalità lo squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile, con la difficoltà o la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle prime, accostandosi maggiormente al modello di “insolvenza” di cui all’art. 5 L. fall. Proseguendo l’analisi della norma giova sottolineare che lo squilibrio non deve essere transitorio, ma “perdurante” ovvero deve essere irreversibile.

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile emerge nel caso *de quo*, *ictu oculi*, dalla lettura della documentazione contabile che si produce (rif. doc. nn. 2,3, 4 e 5).

2. Il presupposto soggettivo di ammissibilità.

Tra i presupposti di ammissibilità alla procedura in esame, la Legge 3/2012, da un punto di vista soggettivo, menziona la non assoggettabilità del debitore alle “vigenti procedure concorsuali”.

In altre parole, l’accesso è riservato ai debitori in stato di sovraindebitamento non sottoponibili a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Con la conseguenza che la procedura è riservata ai non imprenditori, agli imprenditori “sotto soglia” senza il possesso congiunto dei requisiti ex art. 1 L. fall. e agli imprenditori non commerciali.

La DIESSE COSTRUZIONI s.r.l., pur non riuscendo a far fronte agli innumerevoli impegni presi con i vari istituti di credito, ha proseguito nell’attività produttiva (di per sé proficua), nonostante i risultati negativi ottenuti nei passati anni, esclusivamente con la richiesta, presso più istituti bancari, di finanziamenti, mutui e prestiti. Pertanto, a fronte dell’ulteriore *trend* negativo, in corso di formazione negli anni 2013 e 2014, e soprattutto a fronte dell’impossibilità di adempiere a tutte le obbligazioni assunte, l’unica soluzione attuabile è parsa quella di usufruire, dopo la nomina ex art. 15 comma 9 legge 27 Gennaio 2012 n.3, della procedura di sovraindebitamento.

L’interruzione dell’attività, in una prospettiva meramente liquidatoria,

Studio Legale Defilippi & Associati
Associazione Professionale

Vicolo dei Mulini n. 6, 43121 Parma Tel: 0521.238822 Fax: 0521.238866
C.so di Porta Vittoria n. 54, 20122 Milano Tel: 02.54122153 Fax: 02.54139049
Via S. Ferrari n. 4, 19124 La Spezia Tel: 0187.518833 Fax: 0187.575012
avdefilippi@libero.it claudio.defilippi@milano.pecavvocati.it

comporterebbe la perdita delle concessioni ed autorizzazioni amministrative indispensabili per l'esercizio dell'attività, una drastica riduzione delle prospettive di realizzo dell'azienda, e la perdita del diritto a ricevere parte dei contributi statali e comunitari *ex lege* previsti, con l'ulteriore conseguenza di compromettere anche la totale soddisfazione dei creditori ipotecari, pignorati e privilegiati.

Sin da ora si rappresenta la necessità che il Tribunale conceda il termine massimo previsto per consentire la presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione, formulato dal soggetto o dal professionista che Ill.mo Tribunale vorrà nominare, e per il deposito dei documenti necessari, al fine di mettere a disposizione dei creditori della stessa azienda, il tempo necessario per compiere in modo approfondito ogni necessaria verifica e trovare la soluzione - economica e giuridica - più idonea; ed anche al fine di evitare eventuali azioni esecutive di singoli creditori, di evitare pignoramenti sulla base di decreti ingiuntivi e la disposizione di sequestri conservativi o altre forme di esecuzione forzata.

Tutto ciò premesso ed esposto, Sezione I, Capo II della legge 27-01-2012 n. 3 e successive modifiche, **DIESSE COSTRUZIONI s.r.l.**, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Duranti Stefano, come sopra rappresentata e difesa

chiede

che l'Ecc.mo Tribunale di Urbino Voglia:

NOMINARE un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi come previsto dall'art. 15 - comma 9 - della Legge 3/2012, al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge.

INOLTRE VOGLIA l'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto della particolare situazione in cui verte la società odierna istante, fissare il termine che riterrà più opportuno, affinché sia vigente il divieto per i creditori di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione, ("AUTOMATIC STAY"), di cui all'art. 10 della legge n.3/2012.

Con riserva di eventualmente integrare la presente istanza se ritenuto

Studio Legale Defilippi & Associati
Associazione Professionale

Vicolo dei Mulini n. 6, 43121 Parma Tel: 0521.238822 Fax: 0521.238866
C.so di Porta Vittoria n. 54, 20122 Milano Tel: 02.54122153 Fax: 02.54139049
Via S. Ferrari n. 4, 19124 La Spezia Tel: 0187.518833 Fax: 0187.575012
awdefilippi@libero.it claudio.defilippi@milano.pecavvocati.it

necessario e di fornire i chiarimenti e/o depositare i documenti che il Tribunale dovesse richiedere.

Si allegano:

1. copia contratto mutuo ipotecario con Banca Etruria del 19.06.2007;
2. copia raccomandata a.r. Di Veneto Banca del 03.11.2015;
3. bilancio riferito all'esercizio sociale 2012;
4. bilancio riferito all'esercizio sociale 2013;
5. bilancio riferito all'esercizio sociale 2014;
6. bilancio provvisorio risalente al 30.09.2015;
7. visure catastali;
8. copia provvedimento Tribunale fallimentare di Napoli depositato il 28.10.2015.

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo che si verserà per il presente procedimento è pari a €98,00

Parma 30/11/2015

Avv. Claudio Defilippi

Avv. Lorenza Squeri

Visto, inteso che con memoria difensiva, con documenti, dep.
entro il termine sopra assegnato del 31.1.2016, la società
debitrice ha dimostrato di non possedere i requisiti di cui
all'art. 1 l. Fall. per l'assoggettabilità al fallimento ed alle altre
procedure concorsuali; potendo pertanto accedere alla procedura
di composizione della crisi ex lege n. 3/12;
Visto l'art. 15, comma 3, l.n. 3/12;
SI NOMINA

Quali professionista incaricato della composizione della crisi
il DOTT. CARLO POGGIASPALLA, con studio in Fermignano (PU),
Via Marconi 15,

mandando al ricevente per la relativa comunicazione
al professionista nominato.

Urbino, 15.4.2016

F. C. C. S.
Killer

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Adriana CADDERI)

Cadderi

Deposito in Cancelleria il 16.4.16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Adriana CADDERI)

Cadderi